

Comune di Banchette

Provincia di Torino

Organo di revisione

Verbale n. 12 del 6 dicembre 2021

OGGETTO: Ipotesi di contratto decentrato integrativo di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Banchette per l'anno 2021.

Premesso che Il Revisore ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente per l'anno 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione (c.f.r. parere rilasciato con verbale nr 10 del 20/11/2021);

Visti:

- La pre-intesa relativa all'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per il personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 firmata dalla Delegazione di parte pubblica e dalla Delegazione di parte sindacale in data 3 dicembre 2021;
- La delibera della Giunta Comunale nr. 91 avente ad oggetto l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato del personale non dirigente;

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

- CCNL del 21.05.2018 articoli 68, 67,16, 56, 56 quater, 70 bis, 70 quinquies, 23, 24.

Preso atto che a seguito dell'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019, il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita dal DPCM DEL 17-03-2020, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incrementi del numero di dipendenti presenti al 31-12-2020. Rispetto ai presenti al 31-12-2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018;

Visto:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei

trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Vista la deliberazione G.C. n. 71 del 15/11/2021 di determinazione delle linee di indirizzo per la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del Comune di Banchette - anno 2021;

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa al contratto integrativo decentrato del Comune di Banchette - anno 2021;

Preso atto che l'Ente:

- non versa in condizioni deficitarie;
- La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento delle spese del personale;

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contratto decentrato integrativo di costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Banchette per l'anno 2021, per quanto attiene alla compatibilità dei costi con la copertura finanziaria della spesa, con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti dalle norme di legge.

Banchette, lì 06/12/2021

